

CINECA

Cineca Consorzio Interuniversitario

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

Altre sedi operative:

C.so G. Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861

Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Tel. +39 081.5593711



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

SCHEMA DI CONTRATTO A - CINECA PER LAVORI DI SITE ADAPTATION PER IL COSTITUENDO DATA CENTER CINECA LOCALIZZATO PRESSO IL POLO EST DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO E SERVIZI CONNESSI - CIG B152AC034D – CUP: D56G22000380006 (CINECA SPOKE0 CNHPC); F66G24000010006 (ACN)

TRA

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO - CF. 00317740371 - P.IVA 00502591209, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3, che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ (di seguito “Appaltante” e/o “CINECA” e/o “Stazione Appaltante”) e che in virtù del mandato con rappresentanza conferito dall’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza – CF. 96501130585 con sede legale in Roma (RM) alla via Santa Susanna n. 15 - in data 29/03/2024 svolge altresì la funzione di Stazione Appaltante delegata ai sensi dell’art. 62, comma 14 del d.lgs. 36/2023 (quest’ultima – ACN, - di seguito, intesa, anche “delegante” o “ACN”).

E

_____ (CF. _____ P.IVA _____) con sede legale in _____ (____) alla via _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, indirizzo PEC _____, che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ (di seguito “Esecutore” e/o “Appaltatore” e/o “Operatore”).

[in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____(____), Via _____ n.____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente Atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____(____), Via _____n. _____,

CINECA



iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____]

Premesso che:

- a. l'Agencia Nazionale per la Cybersicurezza ("ACN") è un ente consorziato del CINECA, a far data dal 30/05/2023;
- b. è interesse comune delle Parti soddisfare le proprie esigenze computazionali dotandosi di una nuova infrastruttura di supercalcolo Tier-1 da destinare all'area di San Giovanni a Teduccio presso il Polo Est dell'Università Federico II e acquisendo i relativi servizi connessi, oltre che realizzando il Data Center necessario e funzionale all'operatività del citato sistema HPC, in attuazione delle progettualità PNRR di propria competenza come di seguito dettagliate:
- c. il CINECA è soggetto esecutore con ruolo di Spoke 0 "Supercomputing Cloud Infrastructure" del Centro Nazionale "National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing" (di seguito "Centro Nazionale HPC"), relativo all'Area Tematica: "Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni" – Progetto CN00000013 (CUP: D56G22000380006) avente come obiettivo strategico lo sviluppo della infrastruttura nazionale di supercalcolo e, in particolare, la realizzazione di una infrastruttura di sistemi HPC e Big Data Tier-0 e Tier-1 distribuiti; nell'ambito di tale linea progettuale si prevede, in particolare, che uno dei sistemi Tier-1 della infrastruttura sia localizzato in un data center sito in Sud Italia a cura del CINECA quale soggetto ospitante e gestore dell'installazione che si occuperà altresì delle relative procedure di affidamento oltre che delle procedure di realizzazione del Data Center necessario e funzionale all'operatività del citato sistema;
- d. l'ACN - in qualità di Autorità nazionale deputata alla promozione e alla realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetica per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni - in relazione alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5, Cybersecurity, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata individuata quale Soggetto Attuatore e, quindi, ammessa a finanziamento per il progetto relativo alla creazione di un sistema di monitoraggio della minaccia cyber centrale (HyperSOC) che possa permettere l'analisi dei rischi mediante strumenti avanzanti quali l'High Performance Computing (HPC) integrato con strumenti di intelligenza artificiale e machine learning (CUP PNRR: F66G24000010006);
- e. nell'ambito di quanto sopra e nel perseguimento dell'interesse pubblico condiviso e connesso alla realizzazione di un'infrastruttura nazionale di supercalcolo, le Parti hanno concordato, con un Accordo stipulato il 27/09/2023 (di seguito: Accordo HPC), di acquisire in forma unitaria le componenti infrastrutturali di rispettiva

competenza mediante una procedura ad evidenza pubblica congiunta ex art. 62, comma 14, del d.lgs. 36/2023.

Con il medesimo Accordo al Consorzio CINECA è stato conferito il mandato a titolo gratuito ad agire in nome e per conto dell'Agenzia per l'espletamento, in qualità di Stazione Appaltante, della predetta procedura di gara fino all'aggiudicazione della stessa e all'assolvimento degli adempimenti connessi e propedeutici alla stipula, da parte della medesima Agenzia, del contratto di competenza nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici e di attuazione del PNRR;

f. nell'ambito di quanto sopra e nel perseguimento dell'interesse pubblico condiviso e connesso alla realizzazione di un'infrastruttura nazionale di supercalcolo, le Parti, in data 02/04/2024, hanno stipulato un ulteriore Accordo (di seguito: Accordo MEP) (prot. ACN n. 10494 del 04/04/2024) per realizzare, in forma unitaria il Data center progettato per sistemi di supercalcolo in soluzione DLC (Direct Liquid Cooling con un fabbisogno energetico di 2 MW IT nella sua configurazione finale, comprensivo dell'infrastruttura elettrica e meccanica di rispettiva competenza mediante una procedura ad evidenza pubblica congiunta ex art. 62, comma 14, del d.lgs. 36/2023. Con il medesimo Accordo al Consorzio CINECA è stato conferito il mandato a titolo gratuito ad agire in nome e per conto dell'Agenzia per l'espletamento, in qualità di Stazione Appaltante, della predetta procedura di gara fino all'aggiudicazione della stessa e all'assolvimento degli adempimenti connessi e propedeutici alla stipula, da parte della medesima Agenzia, del contratto di competenza nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici e di attuazione del PNRR

g. con provvedimento prot. n. 5119 del 16 febbraio 2024, l'ACN ha determinato di procedere – per il tramite del Consorzio CINECA in qualità di Stazione Appaltante – all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica di cui alla precedente lett. c) nonché di stipulare l'Accordo di cui alla lettera f), per la realizzazione di impianti infrastrutturali funzionali al corretto funzionamento dei sistemi di supercalcolo con un importo massimo di 3.500.000,00 euro IVA inclusa;

h. con delibera CINECA n. 23 in data 02/04/2024, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio CINECA, in virtù del proprio ruolo di Stazione Appaltante, ha autorizzato la Direzione Generale a formalizzare idoneo atto di nomina del RUP, sottoscritto congiuntamente dalle parti in data 17/04/2024;

i. in considerazione della necessità di soddisfare fabbisogni distinti, seppur complementari, all'esito della procedura in oggetto verranno sottoscritti due distinti contratti, sulla base degli schemi (di seguito anche "Schema Contratto A" per CINECA e "Schema Contratto B" per ACN o "Schemi Contratto") – legati alle rispettive quote di proprietà degli impianti e delle lavorazioni.

Premesso altresì che:

 CINECA





- L'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") e all'art. 20 del presente contratto mediante _____ dell'importo di _____;
- L'Esecutore ha presentato idonea polizza EAR n. _____prescritta dall'art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto all'art. 20 del presente contratto a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto;
- L'Esecutore ha presentato idonea polizza biennale postuma n. _____ a garanzia degli impianti e secondo le previsioni di cui all'art. 20;
- E' stata acquisita l'informazione antimafia sull'Esecutore *oppure (nei casi di cui all'articolo 92 c. 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in cui l'informazione antimafia non dovesse essere fornita immediatamente tramite BDNA e ferma restando la possibilità di stipulare in via di urgenza)* il presente Contratto viene sottoscritto in assenza della comunicazione antimafia, richiesta dalla Stazione Appaltante mediante B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia). Le Parti convengono esplicitamente che, ove dalle verifiche relative alle autodichiarazioni presentate in sede di gara dovessero emergere cause ostative e/o le verifiche suddette dovessero avere, anche in parte, esito positivo si procederà con il recesso contrattuale fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e l'attivazione delle opportune segnalazioni alle autorità competenti;
- Si applica, ove necessario, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 nonché dall'art. 17, commi 8 e 9, del Codice;
- L'Esecutore ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività _____
- Il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. G00832 sul Portale Appalti dedicato di CINECA;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi a delle opere di site adaptation per il costituendo data center presso il Polo Est dell'Università di Napoli a San Giovanni a Teduccio secondo quanto meglio



dettagliato oltre che nel prosieguo del presente documento, negli allegati contrattuali e nell'Offerta che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le lavorazioni e gli impianti MEP di cui al presente appalto, comprensivi dei relativi servizi connessi, sono riconducibili ad un'opera integrata composta da:

- a) Impianti elettrici e speciali e opere edili e strutturali del valore a base di gara, comprensivo di oneri per la sicurezza, di € 5.911.589,76 (oltre IVA di legge se dovuta) di proprietà del CINECA, finanziato in parte in ambito PNRR - Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies" - Missione 4 Componente 2 - progetto Centro Nazionale HPC (CUP D56G22000380006) e in parte con risorse Consortili (in seguito contraddistinta con lettera a) e le cui peculiarità ai meri fini di agevolare la rendicontazione PNRR e la fatturazione sono differenziate nel presente schema di contratto A – CINECA;
- b) Impianti meccanici del valore a base di gara, di € 3.100.018,41 (oltre IVA di legge se dovuta) di proprietà dell'ACN, finanziato in ambito PNRR - Investimento 1.5 "Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersecurity" - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5, Cybersecurity, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (CUP PNRR: F66G24000010006) ed oggetto del presente schema di contratto B – ACN al mero fine di agevolare le attività di controllo e rendicontazione PNRR e la relativa fatturazione sono differenziate nel presente schema di contratto B – ACN.

Dal momento che trattasi di procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto acquisizioni congiunte riferite a soggetti differenti, oltre che ad alcuni distinti finanziamenti, specificatamente regolamentati secondo quanto meglio già dettagliato in premessa, nel prosieguo del presente documento verranno contraddistinti:

- con le lettere a) e b) gli obblighi specifici in capo all'Esecutore connessi alle singole partizioni delineate alla lett. a) per partizione CINECA e alla lett. b) per partizione ACN;
- senza alcuna indicazione di lettere gli obblighi in capo all'esecutore comuni a tutte le attività.

Le parti di differente proprietà verranno idoneamente segnalate e sono meglio dettagliate con la voce "ACN" per quanto riguarda la lett. b) all'interno del computo metrico.

2. Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante e dell'ACN ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché



dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 36/2023, nel Codice civile, nonché a tutte le leggi, regolamenti e atti vigenti in materia che vengono di seguito elencati:

- Accordi di Libero Scambio e Accordi internazionali in materia di appalti pubblici;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021;
- Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021 che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe;
- Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato in G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca", convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12 (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;
- I progetti citati in premessa ammessi a finanziamento ed ogni altro atto consequenziale o altrimenti connesso;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al Contratto medesimo;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";



- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità”;
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. recante “Codice del Processo amministrativo”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’ articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- dal Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;
- Regolamento (UE) 2023/2495 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2023;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “Regolamento schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative”;
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;



- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Delibera del Comitato per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, per quanto efficace;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; il comma 1043 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del NGEU, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e dalla Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, denominato “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)” (di seguito anche “Guida DNSH”);
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l'articolo 47 che ha previsto il rispetto di specifiche clausole negli affidamenti di procedure PNRR in tema di Pari opportunità di genere e generazionali nonché le Linee guida “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e



generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” adottate con decreto interministeriale del 7 dicembre 2021;

- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”, con particolare riferimento all'Investimenti, 1.4;
- Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza della P.A.”, Investimento 1.5 “Cybersecurity” del PNRR che prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della P.A., rafforzando le difese cyber nazionali, mediante lo stanziamento complessivo di € 623.000.000,00 (seicentoventitrémilioni/00);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR;
- Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato in G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca”, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12 (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;
- Delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 74, di approvazione del “Programma nazionale per la ricerca 2021-2027” (G.U.R.I., serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2021), il quale prevede anche la definizione di un Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca;
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1082 del 10 settembre 2021, con il quale è stato adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l'orientamento strategico per le politiche legate al tema delle Infrastrutture di Ricerca e definisce ed aggiorna le priorità nazionali;
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1141 del 7 ottobre 2021, con il quale sono adottate le “Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2”;
- Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca e relativi allegati, recante l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di



strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU ed ogni altro atto connesso e conseguente;

- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, che individua il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Amministrazione titolare della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 recante “Cybersecurity”;
- Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, che prevede l’istituzione dell’Agenzia a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
- Accordo stipulato, in data 14 dicembre 2021, tra l’Agenzia e il Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, di cui al prot. ACN n. 896 del 15 dicembre 2021, disciplinante lo svolgimento in collaborazione delle attività di realizzazione dell’“Investimento 1.5”, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022 al n. 95, e modificato dall’atto aggiuntivo del 14 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2023 al n. 2425;
- Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e stabilisce le relative norme di partecipazione e diffusione;
- l’aggiornamento 2021 della Roadmap da parte dello European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI);
- Decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 229 del 24 settembre 2021 con cui si prevede “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 265 del 6 novembre 2021;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021, recante “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;
- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;



- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 26 luglio 2022, n. 29, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2022, n. 30, contenente “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, dell'11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”, con la quale sono state emanate le “Linee guida di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”, aggiornate con la circolare del 14 aprile 2023, n. 16 e la circolare 15 settembre 2023, n. 27 recante l'adozione della “Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, d.lgs. 231/2007”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;



- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, 13 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo ed il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- Decreto Direttoriale n. 575 del 02 maggio 2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca di approvazione delle “Linee Guida per la Rendicontazione delle spese” e delle “Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori” nell'ambito dell'intervento di cui al citato Decreto Direttoriale n. 931 del 06 giugno 2022 a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 10;
- Linee guida per la rendicontazione degli investimenti destinati alle infrastrutture tecnologiche di innovazione M4C2 emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca e consultabili al link <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori/rendicontazione-e-controllo>;
- Linee Guida MUR del 10.10.2022 per le azioni di informazione e comunicazione attuative degli obblighi di cui all'articolo 34 Reg. UE 2021/241;
- Decreto di finanziamento n. 1031 del 17/06/2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al finanziamento per il Centro “National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing” (Codice Proposta CN_00000013);
- Sistema di Gestione e Controllo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri che illustra la struttura organizzativa, gli strumenti operativi e le procedure definite per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del DTD, tra cui l'investimento 1.5 “Cybersecurity”;
- Linee guida per i Soggetti Attuatori versione 3 del 6 marzo 2023, adottate dall'Unità di Missione PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale, Amministrazione Centrale titolare per l'investimento 1.5;
- circolari emanate dall'Unità di Missione PNRR del DTD e, in particolare, la circolare n. 1 “Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio



finanziamento”, circolare n. 2 “Tutela della sana gestione finanziaria – Indicazioni ai fini dell’attuazione degli interventi”, la circolare n. 3 “Indicatori per il monitoraggio e la valutazione del PNRR” e la circolare n. 5 “Ulteriori indicazioni ai fini della rilevazione dei titolari effettivi”

- le altre norme vigenti in materia

In ogni caso il contratto è redatto in conformità alle condizionalità dei bandi e di ogni altro documento conseguente e connesso alle misure di investimento PNRR citate in premessa, secondo quanto meglio richiamato alla normativa sopra elencata e in particolare:

- del divieto di doppio finanziamento,
- dei principi trasversali, tra i quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- del principio del DNSH.

Si specifica, in merito ai fondi derivanti dall'Unione europea – NextGenerationEU, che i punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., l’Esecutore garantisce che, nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del CINECA ai sensi del citato d.lgs. 231/01 e della L. 190/2012.

Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell’Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.

Le prescrizioni del presente contratto prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti degli allegati.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti di gara prevarranno sull’offerta e sui documenti a qualunque titolo prodotti dall’Esecutore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante e ACN in sede di gara.



Le clausole del presente Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenuti in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Esecutore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. Rappresentanti delle Parti

Si riporta quanto di seguito in merito ai soggetti che interverranno sul presente contratto (*quanto non specificato in fase di gara verrà inserito al momento della stipula*).

Per l'Appaltante:

- Il Responsabile unico del progetto (RUP) è _____ tel. _____ mail _____ pec _____;
- Il Direttore dei Lavori (DL) è _____ tel _____ mail _____ pec _____;
- Il Direttore Operativo Impianti è _____ tel _____ mail _____ pec _____;
- Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è _____ tel. _____ mail _____;
- Il Progettista edile e strutturale è Arethusa S.r.l. tel 081 7577738 mail arethusa@arethusasrl.it pec arethusasrl@legalmail.it;
- Il progettista impiantistico è Ing. Luca Salvucci tel 0516171756 mail l.salvucci@cineca.it

Per l'Appaltatore:

- un Direttore Tecnico di Cantiere (DTC);
- un Responsabile del progetto per la fase di esecuzione (RPE);

In caso di mancata comunicazione, si considera RPE e DTC il legale rappresentante dell'Appaltatore. I rappresentanti dell'Appaltatore individuati ai fini del presente contratto, non possono essere sostituiti in corso d'esecuzione, se non per comprovate impossibilità e/o forza maggiore, previo assenso del RUP, ed in ogni caso con soggetto di idonea capacità ed esperienza che sarà valutata dallo stesso RUP.

Categoria dei Lavori

Le lavorazioni oggetto del contratto sono ricomprese nelle categorie di seguito:



DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI	ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE LAVORI	%	CATEGORIA	CLASSIFICA
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 3.100.018,41	€ 70.362,15	€ 3.170.380,56	35,1 8%	OS28	IV bis
IMPIANTI ELETTRICI	€ 4.305.719,17	€ 97.728,34	€ 4.403.447,51	48,8 6%	OS30	V
OPERE EDILI/CIVILI	€ 715.395,23	€ 16.237,56	€ 731.632,79	8,12 %	OG1	III
OPERE STRUTTURALI	€ 690.475,36	€ 15.671,95	€ 706.147,31	7,84 %	OS18A	III

5. Programma dei Lavori

L'Esecutore, entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dovrà presentare un programma di esecuzione di cui all'art. 1 comma 2 lett. i) dell'all. II.14 del D.lgs. 36/2023.

L'Appaltante, sentita l'ACN, entro i successivi 15 giorni consecutivi, comunica all'Appaltatore l'approvazione del programma di esecuzione o potrà formulare eventualmente le proprie osservazioni e/o richieste di modifica che l'Appaltatore sarà tenuto ad apportare senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo ai fini della definizione e successiva approvazione del programma definitivo.

Il programma di esecuzione approvato dall'Appaltante, sentita l'ACN, costituirà il riferimento per la verifica dell'avanzamento delle attività esecutive, in coerenza col cronoprogramma dei lavori come predisposto dall'Appaltante, sentita l'ACN, nonché del corretto adempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni di cui al presente contratto, fatti salvi eventuali adeguamenti disposti dall'Appaltante sentita l'ACN in corso d'opera



ai sensi della normativa vigente. Il programma di esecuzione potrà essere eventualmente adeguato in via migliorativa secondo l'offerta presentata in gara dall'Appaltatore.

In ogni caso il Direttore dei Lavori potrà impartire disposizioni con propri ordini di servizio, ai quali l'Esecutore, salvo opportune riserve, sarà tenuto ad attenersi.

Nel caso di sospensione dei lavori, totale o parziale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Esecutore, il programma di esecuzione dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

6. Consegna dei lavori – Durata/tempo utile per l'ultimazione della prestazione

La consegna dei lavori, eseguita in applicazione delle previsioni di cui all'art. 3 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023, verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata.

All'interno del verbale di consegna lavori, l'Esecutore dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l'accesso al luogo dei lavori, specificando espressamente che il danneggiamento di qualsiasi natura cagionato alle infrastrutture esistenti, strade comprese, dovrà essere ripristinato a propria cura e spese.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'All. II. 14 del d.lgs. 36/2023, qualora l'Esecutore non si presenti nel giorno concordato per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Trascorso senza esito positivo il nuovo termine assegnato, l'Appaltante, sentita l'ACN, si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento e di incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da CINECA e dall'ACN, salvo che il ritardo o l'impossibilità non siano conseguenti a forza maggiore, caso fortuito, o per ulteriori ragioni in alcun modo riconducibili all'Esecutore.

Non sarà considerata tra le cause d'impossibilità sopra citate la mancanza di qualsivoglia necessario permesso di accesso alle aree interessate dai lavori per personale e mezzi in quanto i permessi medesimi dovranno essere reperiti dall'Esecutore in tempo utile per ottemperare alle tempistiche contrattuali, salvo che il ritardo o l'impossibilità non siano conseguenti a forza maggiore, caso fortuito, o per ulteriori ragioni in alcun modo riconducibili all'Esecutore.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori sarà di 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori salvo eventuali proposte migliorative di cui all'Offerta Tecnica allegata che si intendono prevalenti rispetto alla previsione di durata di cui al presente articolo. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione qualora si verifichi l'ipotesi di mancata presentazione alla consegna dei lavori di cui sopra.

Le tempistiche sono state definite nell'osservanza di milestone e target prestabiliti dai piani di finanziamento cui si accede e dettagliati nelle relative proposte attuative.

La Direzione dei Lavori (DL), in qualsiasi momento, ha facoltà di sospendere le operazioni di consegna dei Lavori per un periodo reputato dalla stessa congruo e comunicato all'Appaltatore, nel rispetto dell'art. 1175 e dell'art. 1375 del codice civile, con i conseguenti effetti sui termini che inizieranno a decorrere solo dalla chiusura delle operazioni di consegna (c.d. consegna in più riprese).

Qualora la consegna non avvenga nei termini sopra indicati è facoltà dell'Esecutore di comunicare per iscritto la messa in mora dell'Appaltante, con termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi.

Scaduto il termine indicato nella messa in mora, senza che nel frattempo sia avvenuta la consegna dei Lavori, l'Appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto.

In tutti i casi non contemplati nel presente articolo l'istanza di recesso dell'Appaltatore per mancata consegna dei lavori non è accoglibile.

Il termine di conclusione dei lavori può essere novato di comune accordo tra le parti; in tal caso le Parti non possono far valere alcuna reciproca pretesa.

(solo se previsto nel capitolato speciale d'appalto in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili): Ai sensi dell'art. 3 comma 9 dell'All. II. 14 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei termini indicati nel predetto comma.

7. Sospensione lavori e proroghe

L'Appaltatore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai fini della sospensione dei lavori si applica quanto previsto dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023, all'art. 8 e art. 3 comma 6 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei Lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del d.lgs. 36/2023, CINECA e/o ACN riconoscono all'Appaltatore un risarcimento quantificato dal RUP in base ai seguenti criteri:

- a) limite massimo per il risarcimento dei maggiori oneri per spese generali infruttifere: sottraendo all'importo pattuito per Lavori l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;



c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal DL;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Relativamente alla proroga dei lavori si applicano le previsioni di cui all'art. 121, comma 8, del d.lgs. 36/2023 fissando sin d'ora quale congruo anticipo ai fini della richiesta quello di almeno 10 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. L'Appaltatore, che, per cause a lui oggettivamente non imputabili e non imputabili nemmeno all'Appaltante, non sia in grado di ultimare i Lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

Sull'istanza di proroga è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.

L'Appaltatore ha l'onere di denunciare la sussistenza degli eventi che determinino l'impossibilità di rispettare il termine di ultimazione dei lavori previsto ai sensi del presente Contratto, allegando i necessari documenti giustificativi, entro 15 giorni dalla conoscenza di detti eventi.

In caso i ritardi dell'Appaltatore nell'esecuzione dipendano da fatto dell'Appaltante e/o ACN, la DL ne dà comunicazione al RUP, che dispone un termine suppletivo.

8. Ultimazione dei Lavori ed eventuali attività di installazione del supercalcolatore nelle more della conclusione dei Lavori

Ad avvenuta conclusione dei lavori sarà onere dell'Esecutore procedere alla produzione di idonea comunicazione. In esito a formale comunicazione dell'Esecutore di intervenuta ultimazione dei Lavori, la DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta o la mancata ultimazione dei Lavori, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

In ogni caso alla scadenza del termine finale pattuito dei Lavori la DL redige un verbale di constatazione sullo stato dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. t dell'All. II.14 del Codice, la DL può inoltre prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei Lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inadempimento dell'Esecutore sin dal momento del primo certificato e/o verbale di constatazione.

In fase di esecuzione il RUP ha facoltà di valutare i Lavori svolti e, ove lo reputi possibile, dà avvio alle attività di installazione del **supercalcolatore** citato in premessa, previa eventuale certificazione di collaudo delle strutture e degli impianti dedicati o mera presa in consegna.



Al fine della installazione del supercalcolatore il RUP ha il pieno diritto di consentire al fornitore del supercalcolatore medesimo, o suoi delegati, di accedere in sicurezza al cantiere per procedere con le necessarie attività di movimentazione e installazione, collegare la macchina agli impianti dedicati e testarla ai fini del collaudo della stessa.

Nel corso della installazione, l'Esecutore si impegna a compiere e/o sistemare e/o rettificare tutte le attività e/o lavorazioni relative necessarie per l'installazione ed il collaudo positivo dello stesso supercalcolatore, a propria cura e spese. L'Esecutore non risponde di eventuali criticità legate alle attività di installazione del sistema di supercalcolo, non connesse né dipendenti dai lavori oggetto del presente contratto.

9. Collaudo, certificato di regolare esecuzione ed accettazione dei lavori

I Lavori sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera nei casi normativamente previsti, e la relativa procedura si riterrà conclusa con l'emissione del certificato di collaudo, il quale può essere positivo, negativo o parzialmente positivo e parzialmente negativo.

Il certificato di collaudo viene emesso dal Collaudatore entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei Lavori, salve le deroghe previste dalla vigente normativa.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato trascorsi due mesi dalla scadenza del medesimo termine, ancorché l'atto formale di approvazione dello stesso non sia stato emesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano l'art. 116 del d.lgs. 36/2023 e gli artt. 13 e seguenti dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

I Lavori sono accettati solo ad approvazione, espressa o tacita, del certificato di collaudo da parte dell'Appaltante congiuntamente ad ACN.

A seguito dell'accettazione resta la responsabilità dell'Esecutore, a norma dell'art. 1669 del codice civile, la responsabilità di cui per vizi e difformità occulte, le specifiche garanzie su materiali, la responsabilità di manutenzione, ove prevista.

10. Penali e decurtazioni

Eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei relativi allegati comporteranno l'applicazione di penali quantificate, in base alla gravità dell'inadempimento, secondo i limiti



prescritti dall'art. 126 del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 come convertito dalla legge 108/2021.

Gli inadempimenti contrattuali e ritardi che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, sentita l'ACN, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 20% dell'importo netto contrattuale può costituire titolo per la risoluzione del contratto.

Lo specifico ammontare della penale viene individuato dal RUP.

L'Appaltante, sentita l'ACN, ha facoltà di applicare decurtazioni in sede esecutiva in caso di mancato rispetto di quanto offerto dal concorrente in sede di Offerta tecnica. Tali decurtazioni saranno contestabili e comminabili dal RUP fino alla data di approvazione del collaudo e potranno essere detratte dalle somme da pagare all'Esecutore.

In caso di inadempienze prolungate e/o reiterate e/o composite, l'Appaltante e/o ACN ha facoltà di applicare più volte la stessa decurtazione o più decurtazioni in modo congiunto.

Ai fini della comminazione di penali e decurtazioni si seguirà il seguente iter: il RUP/la DL emette ordine di servizio all'Esecutore in relazione alle contestazioni da rilevare, dando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi per formulare eventuali osservazioni scritte.

Le osservazioni saranno esaminate e, in caso di mancanza di osservazioni, osservazioni tardive o valutazione negativa delle medesime, il RUP, con relazione scritta, richiede all'Appaltante, sentita l'ACN, la comminatoria delle penali e/o delle decurtazioni quantificandone l'importo.

L'Appaltante, sentita l'ACN, potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali e/o decurtazioni di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo art. 20, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento.

La comminatoria e/o l'applicazione delle penali e/o delle decurtazioni non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione presupposta per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della/e medesima/e penale/i e/o decurtazione/i.

È comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da CINECA e dall'ACN.



11. Acconti e SAL

L'Appaltante e l'ACN, in ragione delle rispettive quote di interesse, come definite all'art. 1 e al successivo art. 12, si impegnano a pagare all'Esecutore gli acconti durante l'esecuzione dei Lavori.

Il pagamento dell'acconto non costituisce presunzione di accettazione dei Lavori né di parte degli stessi ai sensi dell'art. 1666, co. 2 del codice civile.

Sull'importo netto progressivo è operata una ritenuta dello 0,50 per cento in applicazione dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023.

Il DL redige il SAL, ogni volta che sarà raggiunta una quota di lavorazioni eseguite pari al 20% dell'importo contrattuale, e lo invia al RUP indicando "Lavori svolti a tutto il...." ed indicando l'elenco dei soggetti che hanno svolto attività in relazione allo specifico SAL oltre che la quota parte di lavorazioni eseguite per conto di CINECA e per conto di ACN sulla base di quanto meglio specificato al successivo articolo ed al Computo Metrico (alla voce ACN) allegato. Contestualmente o al massimo entro sette giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del SAL da parte del DL, il RUP redige il certificato di pagamento dei Lavori in acconto condizionato al buon esito delle verifiche. Nel certificato di pagamento sono indicati i pagamenti diretti da effettuare ai subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori.

Nel certificato di pagamento il RUP ha facoltà prevedere anche la comminazione di eventuali penali e decurtazioni, salva la facoltà del RUP e/o dell'Appaltante e/o ACN di contestare e comminare le penali e le decurtazioni in qualsiasi momento sino ad approvazione del collaudo dei Lavori.

Nel certificato di pagamento il RUP indica anche la quota parte di anticipazione da recuperare.

Il RUP, appena redatto, invia il certificato di pagamento all'Esecutore, che ha facoltà di emettere fattura per l'importo ivi indicato.

Il termine per il pagamento degli acconti da parte dell'Appaltante e ACN è di 30 giorni dalla adozione del SAL da parte del DL, a condizione del buon esito delle verifiche necessarie: il RUP verifica la regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli altri soggetti di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 indicati dal DL.

In caso di inadempienza contributiva, il RUP ne dà comunicazione agli enti previdenziali, e sospende i pagamenti in tutto o in parte.

Il certificato di pagamento all'Appaltatore non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei Lavori, ai sensi dell'art. 1666, c. 2 del codice civile.



La rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio totalmente positivo e sarà corrisposta solo a seguito della costituzione dell'idonea garanzia di cui all'art. 117, comma 9, del d.lgs. 36/2023, secondo il relativo schema di cui al DM 193/2022.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata inoltre all'effettiva attivazione delle garanzie postume previste nel presente Contratto all'art. 20.

12. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

L'importo del contratto quale risultante sulla base dell'Offerta economica presentata dall'Esecutore in gara, compensato "a corpo" ammonta ad € _____ (IVA esclusa) così composti:

- a) € 5.911.589,76 a base di gara (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) relativi agli impianti elettrici e speciali, alle opere edili e strutturali di proprietà del CINECA, comprensivi degli oneri per la sicurezza e meglio identificabile da bollinatura fisica apposta e come ai documenti "PE-22058-C-EL-006-CME-01.pdf"; E "ARE-081-23.PE.IN.ECN.CME.01.pdf";
- b) € 3.100.018,41 a base di gara (IVA esclusa) relativi agli impianti meccanici di proprietà dell'ACN e meglio identificabili da bollinatura fisica apposta sugli impianti e come al documento "PE-22058-C-ME-006-CME-01.pdf";

Il suddetto importo è da considerarsi onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata del presente Contratto. Il medesimo importo si intende, dunque, accettato dall'Esecutore in base ai calcoli ed alle stime di sua convenienza ed a suo esclusivo rischio, considerandosi lo stesso immutabile per qualunque eventualità possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del Contratto, fatta eccezione per le ipotesi espressamente contemplate nello stesso.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Esecutore dichiara espressamente di accettare che l'importo del contratto comprende e compensa qualsivoglia attività, spesa e/o onere necessario alla completa e corretta esecuzione dei Lavori a regola d'arte, nel rispetto di ogni requisito, condizione, modalità, termine e specifica tecnica previsto dal presente Contratto, dal Progetto Esecutivo e relativi allegati, dall'Offerta tecnica, ove migliorativa, nonché dalla *lex specialis* di gara, e dalla normativa vigente in materia, tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali assunte dall'Esecutore stesso ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Si specifica pertanto che non sarà riconosciuta alcuna efficacia contrattuale alle quantità indicate nei documenti progettuali, ancorché rettificata o integrata, essendo obbligo esclusivo dell'Esecutore garantire l'ultimazione a regola d'arte dell'opera nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 il costo della manodopera è stato calcolato in € € 1.052.864,61 in applicazione del CCNL Metalmeccanico.



Gli oneri relativi ai piani di sicurezza, compresi nell'importo complessivo sopra citato e non soggetti a ribasso, ammontano a € 200.000,00 come meglio specificato nel PSC allegato.

La prestazione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ove previsto dalla normativa vigente da sommarsi agli importi di cui sopra.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità previste nel precedente articolo 11.

Al fine di consentire all'Appaltante e/o ACN il/i pagamento/i, l'Esecutore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Trattandosi di procedura posta in essere in maniera congiunta per l'acquisizione di partizioni di interesse di soggetti differenti, la fatturazione sarà da indirizzare direttamente ai proprietari della singola partizione, i quali saranno rispettivamente obbligati ai pagamenti di competenza. Ciò in virtù del mandato con rappresentanza conferito al CINECA da ACN secondo quanto meglio già dettagliato in premessa.

Pertanto, nel rispetto di quanto sopra - e delle previsioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, e dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, oltre che delle Linee Guida sulla rendicontazione MEF e MUR di cui *sub* art. 3 nonché delle Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. N. 50/2016 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU *sub* art. 3 - le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica come di seguito e riportare gli specifici dati ivi indicati:

- a) Per gli importi di cui alle lett. a) tramite il Sistema - SDI con intestazione a: **CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO VIA MAGNANELLI 6/3 40033 CASALECCHIO DI RENO Codice Fiscale 00317740371 Partita IVA 00502591209** inoltrandole al seguente Codice Unico: UFZJG5

Le fatture dovranno essere altresì inoltrate all'indirizzo PEC cineca@pec.cineca.it e riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- oggetto dell'appalto;
- periodo di competenza;
- codice identificativo di gara (CIG);
- CUP D56G22000380006, dicitura "finanziamento Next Generation EU" e indicazione del fondo PNRR - Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies" - Missione 4 Componente 2 – Progetto CN HPC;
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;



- la dicitura “scissione dei pagamenti” ove applicabile (split payment);

b) Per gli importi di cui alla lett. b) tramite la relativa documentazione contabile dovrà recare obbligatoriamente le seguenti informazioni per ognuno dei campi richiamati in tabella.

Campi	Informazioni da riportare
Sezione “Dati del Cedente”	<i>ragione sociale, CF / P.IVA dell'emittente fattura e relativi dati</i>
OGGETTO da inserire nella sezione “Causale”	<i>PNRR – Next Generation EU (DL 77/2021) – Contratto n. ... del... CIG.... CUP F66G24000010006 (tipizzare)</i>
Descrizione beni /servizi nella sezione “Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura”	<i>Descrizione dei servizi erogati. La descrizione dovrà contenere tutti i seguenti riferimenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - M1C1-1.5 - ID Scheda Obiettivo – Fase - Riferimento al N. SAL Contrattuale (es. Contratto-SAL Mese Anno) - prot. e data del documento di autorizzazione alla fatturazione
Importi, sezione “...”	<i>Importo per singola Scheda Obiettivo (ID Scheda Obiettivo) e, in caso di fatturazione parziale, per singola Fase della Scheda Obiettivo (ID Fase)</i>
Sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”	<i>Indicare aliquota IVA prevista</i>
Applicazione ritenuta 0,50% art.30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016	<i>Tale ritenuta dev'essere esplicita (se applicata)</i>
Codice IPA	<i>T0A9HLA8</i>
Codice Univoco Ufficio P.A.	<i>UFM4WS</i>
Sezione “Dati relativi al pagamento”	<i>Indicazione dell'IBAN</i>

c) Si specifica che ove la cifra derivante dal ribasso offerto in merito alla quota di proprietà di ACN dovesse risultare superiore ad € 2.868.852,46 (IVA esclusa) l'eccedenza rispetto a tale cifra sarà da fatturare a CINECA secondo le modalità di cui alla lett. a) che si farà pertanto carico delle spese ulteriori legate esclusivamente all'importo di cui all'Offerta economica presentata sulla partizione di proprietà di ACN.



L'Esecutore si impegna, inoltre, ai fini di garantire un corretto e regolare adempimento degli obblighi di rendicontazione PNRR, a fornire massima collaborazione e produrre in maniera tempestiva, ove necessario, la documentazione all'occorrenza richiesta

L'Esecutore si impegna, inoltre, ai fini di garantire un corretto e regolare adempimento degli obblighi di rendicontazione PNRR, a fornire massima collaborazione e produrre in maniera tempestiva, ove necessario, la documentazione all'occorrenza richiesta.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

13. Anticipazione prezzo e termini di pagamento

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023, l'Esecutore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa – conforme alla scheda tecnica 1.3 o 1.3.1 del DM 193/2022 - di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia depositata per l'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione stessa da parte dell'Appaltante e/o ACN. L'Operatore economico decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione dei lavori non proceda per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione e fino alla data di effettiva restituzione. Sempre nei citati casi, la restituzione dell'anticipazione del corrispettivo d'appalto avviene anche attraverso la compensazione con gli importi, a qualsiasi titolo, maturati dall'Esecutore, indipendentemente dall'avvenuta emissione di un SAL.

Si specifica che le singole anticipazioni, ove richieste, saranno da erogare, quota parte, da tutti i soggetti interessati (CINECA e ACN) nelle medesime percentuali di cui alla proprietà degli impianti.

14. Prezzi contrattuali/Modifiche contrattuali/Revisione prezzi

L'Esecutore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti e offerti sono fissi ed invariabili – anche sulla base dei propri calcoli, delle proprie indagini e delle proprie stime -



sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali ad eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante, sentita l'ACN.

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante e/o ACN.

Qualora l'Esecutore esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza previa approvazione dall'Appaltante sentita l'ACN, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Nei limiti previsti dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 l'Appaltante sentita l'ACN, si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle modifiche, varianti e/o proroghe che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Relativamente alle modifiche di dettaglio si applica quanto previsto all'art. 5, comma 9, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Ove vi sia la necessità sopravvenuta di eseguire Lavori a misura e/o contabilizzati in economia, verranno fissati prezzi unitari e l'importo potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite e definite in sede di contabilità.

Tutti i prezzi sono comprensivi di ogni spesa e attività necessaria per realizzare i Lavori privi di vizi o difformità e compiere ogni altra attività, come spese generali, oneri finanziari, materiali, mezzi d'opera e quant'altro.

In caso a seguito di modificazioni sia necessario eseguire, in aggiunta e/o addizione una lavorazione o sia necessario utilizzare materiali aggiuntivi si applicano i prezzi unitari di offerta; in caso di prezzi non previsti in offerta, si concordano i nuovi prezzi ricorrendo a prezziari ufficiali della Regione dove i Lavori sono svolti vigente alla data dell'offerta o, in subordine mediante analisi di nuovi prezzi.

I prezzi così determinati sono soggetti al ribasso di offerta.

La revisione dei prezzi si applica nel rispetto dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 ed è valutata dalla stazione appaltante sentita l'ACN, solo nel caso in cui i prezzi contrattuali subiscano una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% del prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, fatto salvo il procedimento previsto dalle citate disposizioni normative e quanto di seguito specificato, l'eventuale revisione dei prezzi



riguarderà la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque una quota pari all'80 per cento di detta eccedenza.

L'istanza che l'Esecutore sarà a tali fini chiamato a presentare dovrà in ogni caso essere corredata da idonea documentazione che comprovi oggettivamente (anche sulla base sulla degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del presente Contratto) l'ulteriore spesa dal punto di vista dei presupposti alla base, dell'imprevedibilità originaria e del relativo importo; saranno pertanto da dettagliare analiticamente i prezzi che hanno determinato la formulazione dell'offerta originaria con comparazione dei dati attualizzati al momento dell'istanza stessa. In caso di prezzi progettuali determinati da Prezziari Regionali, si farà riferimento al raffronto tra i prezziari medesimi.

La compensazione è ammessa secondo quanto previsto dal citato art. 29 del d.l. n. 4/2022, conv. in legge n. 25/2022.

Sulle richieste avanzate dall'Esecutore la Stazione appaltante, sentita l'ACN, si pronuncia con provvedimento motivato sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP e dalla DL.

Nei limiti normativamente previsti la Stazione Appaltante, sentita l'ACN, si riserva la facoltà di svolgere eventuali verifiche annuali circa sensibili variazioni in diminuzione dei prezzi contrattuali.

Per ciascuna modifica, ivi incluse la revisione di prezzi e la rinegoziazione, sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto congiunto di CINECA e ACN.

15. Organizzazione e Custodia del cantiere

L'Esecutore, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 81/2008, provvederà, in relazione alla tipologia delle lavorazioni effettuata, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedirne l'accesso agli estranei ai lavori.

L'Esecutore ha l'obbligo di eseguire i Lavori in buon ordine, arrecando il minor disturbo e disagio possibile a terzi, nel rispetto delle ore di silenzio, nonché a sorvegliare il cantiere.

L'Esecutore, dal momento della consegna dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio è custode dei Lavori e ha l'obbligo di mantenerli, attività che deve compiere a proprie spese.

Sono a carico dell'Esecutore tutte le misure e gli adempimenti necessari ad evitare il verificarsi di danni ad opere, persone, animali e/o cose o all'ambiente nell'esecuzione del presente contratto, applicandosi per la gestione di eventuali sinistri le previsioni di cui all'art. 9 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.



Tutte le necessarie attività di autorizzazione e gli ulteriori adempimenti di legge utili ad una corretta attivazione ed esecuzione dei lavori saranno a carico dell'Esecutore che dovrà attivarsi per garantire il rispetto delle tempistiche di esecuzione contrattualmente previste.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore al RUP per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.

Il RUP si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione dei Lavori.

L'Esecutore dovrà altresì provvedere a propria cura e spese a redigere e documentare anche fotograficamente lo stato di consistenza dei fabbricati attigui al cantiere, che potrebbero ricevere danni dall'esecuzione dei Lavori; lo stato di consistenza dovrà essere consegnato in copia ai rispettivi proprietari.

L'Esecutore sostiene tutte le spese prodromiche e connesse ai Lavori per allacci provvisori, utenze provvisorie e quant'altro.

Il cartello di cantiere deve indicare tutti i ruoli e le imprese operanti in cantiere a qualsiasi titolo e dovrà rispettare ogni altra prescrizione di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 01/06/1990 n. 1729/U.L.

16. Responsabilità e obblighi generali dell'Esecutore e Requisiti di Esecuzione

L'Esecutore è l'unico responsabile, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione del presente contratto ed è tenuto, in ogni caso, alla consegna di tutte le opere compiute secondo regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo ed in perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte, con gestione a proprio rischio.

L'Esecutore è responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto e nei relativi allegati, assumendo altresì ogni e qualsiasi responsabilità circa le soluzioni tecniche adottate ai fini dell'esecuzione dei Lavori.

L'Esecutore sarà l'unico responsabile delle prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati direttamente ed indirettamente, oltre che di qualsiasi attività posta in essere in esecuzione del presente Contratto. La presenza sul luogo di personale afferente all'Appaltante e/o ACN non limita né riduce la sopra detta piena ed esclusiva responsabilità dell'Esecutore.

L'Esecutore si impegna a fare applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e della relativa regolamentazione attuativa.

L'Esecutore si obbliga a fare applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di produzione, gestione, classificazione e smaltimento dei rifiuti durante l'esecuzione dei lavori.



L'Esecutore si impegna espressamente a provvedere a tutti gli interventi, rilievi, verifiche e simili che possano occorrere, anche su motivata richiesta dell'Appaltante, sentita l'ACN, oltre che a fornire ogni informazione eventualmente richiesta in ordine all'avanzamento dei Lavori oggetto del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile di tutti i danni che possano derivare a persone, animali e/o cose durante l'esecuzione dei Lavori ed in conseguenza degli stessi; l'Esecutore, quindi, terrà indenne l'Appaltante e l'ACN – senza eccezioni o riserve – da ogni pretesa che terzi dovessero avanzare in dipendenza, o comunque in connessione con i danni di cui sopra. Ciò sia in dipendenza di attività eseguite dall'Esecutore direttamente, sia nel caso di attività prestate da subcontraenti dello stesso.

La sopra citata responsabilità resta in capo all'Esecutore, in coerenza con le previsioni di cui al d.lgs. 36/2023, anche per quanto riguarda lavorazioni svolte da terzi.

L'Esecutore assume l'obbligazione di verificare e controllare in modo costante fino alla emissione del certificato di collaudo, il possesso da parte dei terzi esecutori di requisiti, sia generali, sia economico-finanziari, sia tecnico-organizzativi, sia di qualificazione. L'Esecutore si impegna a inibire immediatamente le attività e a sostituire i subcontraenti non più legittimati allo svolgimento dei lavori. L'Appaltante e/o ACN si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimento alla presente obbligazione.

L'Esecutore si obbliga a mantenere in modo costante un comportamento corretto e adempiente delle obbligazioni assunte con terzi, oltre che a controllare e vigilare sull'adempimento delle obbligazioni assunte da parte di questi ultimi.

Per i motivi di cui sopra, a giustificazione di eventuali ritardi nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Esecutore non può attribuirne responsabilità di alcun genere nei confronti di altri Operatori economici nel caso non abbia tempestivamente denunciato – in forma scritta – al Responsabile unico del procedimento e alla Direzione lavori le motivazioni e l'imputabilità degli inadempimenti/ritardi.

L'Esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi medesimi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Esecutore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 oltre che secondo le prescrizioni di cui al PSC ed al POS allegati.

Gli oneri per la predisposizione di misure di prevenzione, per l'allestimento di misure dei dispositivi di protezione collettiva (opere provvisoriale), per l'adozione dei dispositivi di protezione individuali e quant'altro necessario per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, sono compresi nell'importo complessivo dei lavori.

L'Esecutore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga quanto oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti:

- nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da CINECA in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;
- nella “Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001” adottata da CINECA nell’ambito del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato secondo lo standard UNI ISO 37001;

L'Esecutore è pertanto a conoscenza e si impegna a rispettare il Codice Etico, il Modello 231, il Piano Triennale anticorruzione e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 e quanto altro pubblicato sul portale CINECA fra gli “atti generali” e le “disposizioni generali” della sezione “amministrazione trasparente” (<https://trasparenza.cineca.it/piano-di-prevenzione-della-corruzione-ai-sensi-della-l-n-1902012>) e (<https://trasparenza.cineca.it/disposizioni-general/atti-general>) e ivi consultabili.

L'Esecutore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga quanto oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti:

- nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'ACN;

L'Esecutore è pertanto a conoscenza e si impegna a rispettare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e quanto altro pubblicato sul portale dell'ACN, sezione “amministrazione trasparente” (<https://www.acn.gov.it/portale/prevenzione-della-corruzione>) e ivi consultabile.

L'Esecutore, nei casi previsti dalla legge, sarà tenuto a garantire il rispetto del decreto-legge n. 105/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica” e, più in generale, dei requisiti in materia di sicurezza cibernetica.

L'Esecutore si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dagli allegati contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

L'Esecutore ha l'obbligo di consegnare all'Appaltante il piano operativo di sicurezza prima che avvenga la consegna dei lavori.

Requisito di esecuzione:

L'Esecutore si impegna, ai fini dell'esecuzione:

- a possedere idonea iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in capo all'Operatore che direttamente sarà incaricato dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del DM 120/2014 e ss.mm.ii.;



- a disporre, entro 60 giorni decorrenti dalla consegna dei lavori, di idonea sede operativa comprensiva di tutte le attrezzature utili e necessarie nell'arco di 50km massimi dal luogo di esecuzione dei lavori.

17. Obbligo del rispetto delle condizionalità previste da PNRR

Al presente appalto si applicano tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti da PNRR nell'ambito delle missioni e delle iniziative già richiamate.

L'Esecutore si obbliga in particolare a:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- avviare tempestivamente, nel rispetto dei service level agreement, le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dalla documentazione esecutiva;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito, “DNSH”), i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche;
- rispettare le previsioni dei Criteri UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud;
- provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione richiesta utile alla comprova del conseguimento di milestone e target;
- garantire la massima collaborazione in occasione di verifiche e controlli richiesti dall'Appaltante, dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dall'Unità di Missione, dall'Ispettorato Generale per il PNRR, dall'Unità di Audit, dalla Commissione Europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO), nonché eventualmente delle competenti autorità giudiziarie nazionali;
- adottare adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, e garantire la tracciabilità di tutte le transazioni relative all'utilizzo delle risorse del PNRR;



- contribuire al monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo utile per l'alimentazione del sistema Regis ad opera delle Parti e al rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al sopra indicato Progetto;
- rispettare i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito ai Codici Unici di Progetto (CUP) e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi alle prestazioni contrattuali;
- assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'articolo 3, della legge 3 agosto 2016, n. 136 e prevedere una modalità di gestione finanziaria che sia conforme alle disposizioni del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

18. Obblighi in materia di rispetto del principio DNSH e in materia ambientale

L'Esecutore è tenuto al rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio del “*non arrecare un danno significativo – do no significant harm*” (di seguito, “DNSH”) e rispettare, ove applicabili, le condizioni prescrittive necessarie all'assolvimento del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*).

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Esecutore è tenuto al rispetto delle prescrizioni della normativa indicata all' art. 3, delle prescrizioni operative di cui alla documentazione tecnica e progettuale allegata oltre che delle condizioni ambientali specificatamente indicate nell'Offerta tecnica.

Nello specifico dovranno essere rispettate le prescrizioni in materia di DNSH ai sensi dell'Art. 17 del Reg (UE) 2020/852 e relativi atti connessi, nonché ad assicurare che l'esecuzione non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati all'art. 17 del Reg (UE) 2020/852, e in particolare:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi



Per tutte le fasi dell'esecuzione l'Esecutore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa.

In fase esecutiva non dovranno essere comunque svolte le seguenti attività in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH”*:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

L'Esecutore sarà tenuto a fornire ogni necessario elemento di controllo utile al conseguimento con esito positivo della verifica sul rispetto del principio DNSH per le attività di propria competenza fornendo giustificativi su quanto dichiarato.

Sarà inoltre onere dell'Esecutore conservare tutta la documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta ove necessario.

Nel caso in cui siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Esecutore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Appaltante e/o ACN.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei costituisce causa di risoluzione del contratto

In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Esecutore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica,



previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.

Nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" ed in particolare riferimento alla Scheda Tecnica "8 – Data center".

19. Obblighi relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa

(*eventuale*) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 e delle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30.12.2021, l'Esecutore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Fermo restando l'applicazione delle penali ai sensi di quanto previsto all'art. 47 del citato DL77/2021 nella misura che verrà individuata ex art. 126 del Codice, la violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Esecutore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al citato art. 47, comma 1, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Esecutore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della



presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Esecutore si impegna altresì al rispetto delle percentuali di occupazione giovanile e femminile del ___% di cui all'Offerta Tecnica.

Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità.

Per ciascuna delle violazioni alle disposizioni previste nel presente articolo, verrà applicata una penale ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, nei limiti massimi di cui *sub* art. 4.

20. Subappalto e obblighi subappaltatori

Si applica quanto previsto all'art. 119 del Codice.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR, anche relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, tra i quali, tra l'altro e se pertinente, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le disposizioni relative alla promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido relativamente al rispetto dei suddetti principi ed obblighi.

21. Ordini di servizio in fase di esecuzione

In caso di necessità in corso di esecuzione di disciplinare aspetti non regolamentati dalla vigente normativa o dal presente appalto, il RUP impartisce alla DL con disposizioni di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei Lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei Lavori, la periodicità con la quale la DL è tenuta a presentare un rapporto



sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nella propria disposizione di servizio alla DL, il RUP può prevedere particolari ordini di servizio da rivolgere all'Esecutore.

La DL, nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP o di propria iniziativa, sentito il RUP, emette gli ordini di servizio nei confronti dell'Appaltatore, previo visto del RUP sullo stesso.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del RUP o del DL. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Tale documento può anche essere sottoscritto digitalmente e trasmesso tramite pec.

L'Esecutore è sempre tenuto a uniformarsi agli ordini di servizio del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori.

L'inadempimento dell'ordine di servizio da parte dell'Esecutore comporta l'applicabilità dell'art. 1662, comma 2, del codice civile.

22. Documenti Contabili

In merito ai documenti contabili si rimanda alle previsioni di cui all'alleato II.14 del d.lgs. 36/2023, in particolare all'art. 12 ed alle ulteriori previsioni in materia.

23. Garanzie

- 1) Ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 23/2036, l'Esecutore ha costituito la cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante e/o ACN si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità e decurtazioni previste nel presente contratto; in tale ipotesi, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro dell'ammontare della garanzia prestata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dall'Appaltante e/o ACN.

L'importo della garanzia è determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023. Si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM n. 193/2022.



- 2) L'Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l'intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi - secondo lo Schema tipo 2.3 EAR di cui al DM MISE 193/2022 – contenente le seguenti prescrizioni:

Sezione A “Danni alle opere” Somme assicurate alla stipula in €

Partita 1 – Opere importo contrattuale

Partita 2 - Opere preesistenti € 2.000.000,00

Partita 3 - Demolizione e sgombero € 500.000,00

Sezione B “R.C.T.” Massimale/sinistro alla stipula in € 2.000.000,00.

La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, in linea con quanto previsto all'art. 17 “*Subappalto e pagamento diretto dei subappaltatori*” del presente contratto.

Dovranno essere coperti da assicurazione anche i danni a cose dovuti a vibrazioni, nonché i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere e i danni a cavi e condutture sotterranee.

La garanzia dovrà essere in ogni caso conforme allo schema tipo 2.3 di cui al DM MISE 193/2022.

- 3) L'Appaltatore dovrà altresì stipulare una polizza biennale postuma a garanzia degli impianti con massimale non inferiore al valore degli impianti installati, e presentare la propria polizza RCO con massimale non inferiore a 2.500.000 di euro.

Le polizze dovranno comunque contenere apposita clausola in ordine alla rinuncia al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante e/o ACN, compresi suoi amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere, oltre che apposita specificazione in ordine al fatto che la Stazione appaltante e/o ACN (suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) debbano essere considerati “terzi” e quindi risarcibili per fatto imputabile all'appaltatore ai sensi di Legge.

La mancata regolarità del pagamento del premio assicurativo da parte dell'Appaltatore non comporta inefficacia della polizza nei confronti della stazione appaltante e/o ACN.

Quanto alle polizze di cui ai punti 2 e 3 si specifica che i massimali richiesti per RCT e RCO potranno essere previsti anche “a secondo rischio” e completati con i massimali di eventuali Polizze RCT-RCO già in capo all'Esecutore purché le medesime contengano le clausole esplicitamente previste dal presente articolo.



Restano a totale carico dell'operatore economico eventuali maggiori oneri, esborsi, danni non coperti o maggiori rispetto ai massimali assicurati.

24. Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

L'Appaltante, sentito il Delegante, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle prestazioni oggetto del contratto. All'esito di tali verifiche, qualora dovessero emergere inadeguatezze/irregolarità nella prestazione effettuata, l'Appaltante, sentita l'ACN, si riservano di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione.

(clausola da ritenersi applicabile ove pertinente in relazione all'oggetto dell'affidamento) l'Appaltante, sentito il Delegante, si riserva il diritto di svolgere direttamente con propri auditor o per mezzo di auditor esterni, ispezioni e verifiche presso i locali dell'esecutore. Le attività di audit saranno volte a verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza eventualmente pattuiti nel corso della procedura e in ogni caso degli standard qualitativi individuati e intercettare e gestire eventuali situazioni di rischio in relazione alla regolamentazione consortile vigente. Gli audit dovranno essere concordati con un rappresentante dell'esecutore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data dell'audit. L'auditor dovrà essere accompagnato da personale dell'esecutore durante tutta l'ispezione. Trattandosi di procedura posta in essere sulla base di finanziamenti di carattere Comunitario e Nazionale l'Esecutore si impegna altresì a garantire che le autorità/organismi di riferimento possano esercitare direttamente nei confronti di questi ultimi le necessarie attività di ispezione/verifica.

25. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

L'Appaltante e l'ACN possono recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dall'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante e/o ACN all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi e in tutti i casi in cui il contratto prevede per l'Appaltante e/o ACN la facoltà di risoluzione contrattuale:

- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante e /o ACN si sono riservati con le disposizioni di cui al presente contratto e dei relativi allegati;
- qualora l'Esecutore non assicuri qualsiasi attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;



- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;
- in caso l'Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- in caso di raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 20% dell'importo netto contrattuale;
- mancata presentazione dell'Esecutore nel luogo prefissato per la consegna dei lavori per due volte consecutive;
- grave e reiterato inadempimento in merito alle obbligazioni utili al rispetto di milestone/target/DNSH/occupazione giovanile e femminile offerta/clausole derivanti da bando PNRR laddove tali inadempimenti non consentano la corretta realizzazione della Misura PNRR;

L'Esecutore non avrà alcun diritto allo scioglimento, né alla corresponsione di qualsivoglia indennità qualora i lavori, per cause non imputabili all'Appaltante e/o ACN, non siano ultimati nei termini previsti.

26. Conto finale dei lavori

Si applica quanto previsto dall'art. 12 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante e dell'ACN.

28. Riserve

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 7 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'esecuzione idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.



In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve.

Il registro di contabilità viene presentato dal DL all'Esecutore che ha facoltà di firmarlo, non firmarlo, o firmarlo apponendovi le riserve.

Nel caso in cui l'Esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro con conseguente decadimento di ogni diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono per l'Esecutore.

In caso in cui l'Esecutore firmi il registro senza apporre riserve e/o domande, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Se l'Esecutore, ha firmato con riserva di successiva domanda, qualora l'esplicazione e la quantificazione della domanda non siano possibili al momento della firma, la domanda dovrà essere formulata, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, termine entro il quale l'Esecutore ha l'onere di apporre sul registro la specifica domanda indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il DL, nei successivi 15 giorni all'apposizione della domanda sul registro, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Esecutore abbia firmato il registro con mera riserva e non abbia trasformato la stessa in domanda nei termini sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Le riserve e/o domande devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve e/o domande devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della domanda è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante, sentita l'ACN, darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 7 dell'allegato II.14 al codice.



29. Risoluzione controversie e Collegio Consultivo Tecnico

Per tutte le controversie tra ACN e l'Esecutore aventi ad oggetto l'esecuzione del presente schema di contratto B è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Le parti si riservano il pieno diritto di concludere accordi transattivi nei casi di legge ivi incluso il ricorso all'accordo bonario di cui all'art. 210 del d.lgs. 36/2023.

Si applica quanto previsto dagli articoli 215 e ss. del codice e dall'annesso allegato V.2 al codice in merito al Collegio Consultivo Tecnico.

30. Tutela dei dati e riservatezza

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante e/o ACN, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Esecutore resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

31. Cessione dei crediti

Per la cessione dei crediti trova applicazione quanto prescritto dall'art. 120, comma 12, del Codice e all' art. 6 dell'allegato II.14 al Codice medesimo.



32. Conservazione dei documenti

La documentazione relativa al presente contratto sarà conservata in linea con le previsioni di cui al combinato disposto degli art. 112, comma 4 del Codice e 9, comma 4, del d.l. 77/2021 come convertito in l. 108/2021.

33. Informativa sul trattamento dei dati personali

Qualora le operazioni oggetto del contratto richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte di CINECA o ACN in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti dall'Esecutore, anche in fase di partecipazione alla procedura di affidamento che ha determinato la stipula del presente contratto, verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto oltre che a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche normativamente rilevanti. I dati verranno conservati dal CINECA o ACN fino alla comparsa di quanto dichiarato all'interno della procedura di gara e per il periodo necessario alla corretta esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 – Disposizioni regolatrici

Art. 6 – Consegna dei Lavori – Durata/tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Art. 8 - Ultimazione dei Lavori ed eventuali attività di installazione del supercalcolatore nelle more della conclusione dei Lavori

Art. 10 – Penali e decurtazioni



Art. 11 – Acconti e SAL

Art. 12 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Art. 14 - Prezzi contrattuali/Modifiche contrattuali/Revisione prezzi

Art. 16 - Responsabilità e obblighi ulteriori dell'Esecutore e Requisiti di Esecuzione

Art. 17 - Obbligo del rispetto delle condizionalità previste da PNRR

Art. 18 - Obblighi in materia di rispetto del principio DNSH e in materia ambientale

Art. 19 - Obblighi relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa

Art. 23 – Garanzie

Art. 24 – Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

Art. 25 - Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Art. 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Art. 28 – Riserve

Art. 29 - Risoluzione controversie e Collegio Consultivo Tecnico

Art. 30 – Tutela dei dati e riservatezza

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Relazione generale;
2. Documenti progettuali grafici e descrittivi;
3. Piano di sicurezza e coordinamento;
4. Piano operativo di sicurezza (POS);
5. Polizze di cui all'art. 23;
6. Eventuale ed ulteriore documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara;

Luogo, data _____



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

.....
.....
L'Appaltante: _____

L'Esecutore: _____

CINECA

